

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO – CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 60, 95 E DELL'ART. 164 E SUCCESSIVI “PARTE III CONTRATTI DI CONCESSIONE” E NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 34 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. – DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER IL SOPRAVVITTO, INCLUSO IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RICHIESTE PERVENUTE PER LA FORNITURA DI GENERI NON TARIFFATI TRAMITE IL MOD. 393 (CD. “DOMANDINA”), A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E BASILICATA

Periodo: 01/01/2023 – 31/12/2027, oltre a eventuali sei mesi di proroga tecnica

LOTTO 1 – LOTTO NAZIONALE 1– CIG 9332382D3E

LOTTO 2 – LOTTO NAZIONALE 2 – CIG 933246950C

LOTTO 3 – LOTTO NAZIONALE 3 – CIG 933252319D

LOTTO 4 – LOTTO NAZIONALE 4– CIG 93325621CC

LOTTO 5 – LOTTO NAZIONALE 5 – CIG 9332618003

CUP: J99I22000480007

Valore massimo stimato della concessione: euro € 33.326.424,96 al netto di IVA.

Durata della concessione: 60 mesi + 6 mesi (eventuale proroga contrattuale).

Data scadenza presentazione delle offerte: 12 settembre 2022, entro le ore 12.00

Data apertura documentazione amministrativa: 13 settembre 2022, ore 09.00

Sommario

1. Indicazioni generali.....	4
1.1. Definizioni.....	4
1.2. Oggetto della concessione	4
1.3. Disciplina del rapporto	5
1.4. Spese a carico del Concessionario.....	5
2. Il Contratto.....	5
2.1. Durata e valore del contratto	5
2.2. Divieto di interruzione del Servizio	6
2.3. Subappalto, cessione dei crediti e divieto di cessione del contratto.....	6
2.4. Corrispettivo delle prestazioni	7
3. Descrizione dell'oggetto della concessione.....	7
3.1. Servizio per il Sopravvitto	7
3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto	11
4. Esecuzione del contratto	15
4.1. Attivazione del Servizio.....	15
4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio	15
4.3. Rischi della concessione	15
4.4. Gestione dei locali – (Eventuale)	15
4.5. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature	17
4.6. Responsabile del Servizio ed Incaricati del Concessionario	18
4.7. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato.....	18
4.8. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio	19
4.9. Obblighi del datore di lavoro.....	19
4.10. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario.....	19
4.11. Norme comportamentali del personale	19
4.12. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto	20
4.13. Sicurezza interna e riservatezza.....	20
5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità...	20
5.1. Disposizioni generali	20
5.2. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti	20
5.3. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto	21
5.4. Verifica del Servizio per il sopravvitto e pagamento dei corrispettivi.....	21

5.5. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli.....	21
6. Garanzia del contratto.....	21
6.1. Garanzia definitiva	22
6.2. Assicurazione e gestione sinistri.....	22
7. Modificazioni del rapporto	23
7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione.....	23
7.2. Revisione del contratto.....	23
7.3. Revisione del piano economico finanziario.....	23
7.4. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione	24
7.5. Estensione del Servizio.....	24
7.6. Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto	24
7.7. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa.....	25
7.8. Esecuzione in danno	26
7.9. Recesso	27
7.10. Conclusione del servizio	27
8. Inadempienze, penalità e controversie	28
8.1. Inadempienze e penalità	28
8.2. Procedimento sanzionatorio.....	30
8.3. Controversie.....	30

1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato s'intende per:

- a) Amministrazione contraente: il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, in qualità di committente dell'appalto/concessione oggetto del presente capitolato;
- b) Concessionario/Appaltatore/Concessionario: il soggetto aggiudicatario, affidatario del servizio oggetto della presente concessione/appalto;
- c) Istituti penitenziari: gli Istituti per adulti dove si eseguono le pene e/o le misure di sicurezza detentive e che, in base alla normativa vigente, sono in gestione all'Amministrazione Penitenziaria;
- d) Direzione di Istituto/Autorità dirigente/direttore: l'autorità dirigente preposta alla direzione dell'Istituto penitenziario ove viene eseguito in concessione il servizio per il sopravvitto;
- a) Ristretti (a volte, anche solo "detenuti"): i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
- b) Utenti: i ristretti negli Istituti penitenziari;
- c) Sanitario: il medico del SSN incaricato presso l'Istituto penitenziario;
- d) Sopravvitto: l'insieme dei generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali (c.d. peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti di genere e di spesa (settimanali e mensili) fissati dall'Amministrazione penitenziaria;
- e) Derrata alimentare: il prodotto alimentare fornito a crudo per il confezionamento del vitto;
- f) Merci: le derrate alimentari, i generi alimentari e gli altri generi non alimentari destinati alla popolazione detenuta, nell'ambito del Sopravvitto;
- g) Servizio per il Sopravvitto: il servizio di gestione di vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia;
- h) Capitolato prestazionale: il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e appendici;
- i) Contratto/i specifico/i: il/i contratto/i che verrà/anno stipulato/i dall'Amministrazione contraente con l'impresa aggiudicataria – sulla base delle condizioni, dei patti e dei prezzi stabiliti per l'erogazione del Servizio;
- j) Atto di regolamentazione del Servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione contraente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo del Servizio in generale;
- k) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- l) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- m) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici).

1.2. Oggetto della concessione

Oggetto principale della concessione è il Servizio per il Sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario, come meglio descritto al successivo punto 3.

1.3. Disciplina del rapporto

Il rapporto è disciplinato da:

- l'Ordinamento penitenziario;
- il Regolamento di esecuzione;
- il Codice dei contratti;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora in vigore;
- il Codice civile;
- le linee guida dell'ANAC;
- la Legge e il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 – Parte III), per le parti ancora in vigore;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Contratto specifico e i relativi allegati;
- le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione del contratto.

1.4. Spese a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario le spese di stipula e di registrazione dei Contratti, nonché quelle degli stampati e tutte le altre spese occorrenti per la gestione del Servizio, anche se non previste specificamente nel presente capitolato.

2. Il Contratto

2.1. Durata e valore del contratto

L'aggiudicazione della presente concessione individuerà l'unico operatore economico (Concessionario del Servizio), per singolo Lotto, con cui l'Amministrazione contraente procederà alla sottoscrizione di un contratto della durata di 60 mesi, indicativamente dal 01.01.2023 al 31.12.2027, e comunque decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il Servizio per il sopravvitto costituisce oggetto principale e imprescindibile del Contratto.

Immediatamente dopo la sottoscrizione dei Contratti per singolo Lotto, l'Amministrazione contraente ed il Concessionario redigeranno un Atto di Regolamentazione del Servizio nel quale saranno formalizzate, per ciascuna sede di Istituto penitenziario, le modalità operative di gestione del Servizio per tutto quanto non espressamente dettagliato nel Contratto, in ogni caso, nel rispetto della predetta cornice contrattuale.

Il valore complessivo del contratto è calcolato sul totale del fatturato presunto per la durata di 60 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Per ogni lotto, il valore stimato del contratto per l'intera durata dello stesso è riportato nell'Appendice n. 1, allegata al presente Capitolato. Il fatturato indicato non è vincolante per l'Amministrazione concedente, né come valore minimo né come valore massimo. La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

L'importo stimato complessivo della concessione è al netto di Iva, nonché comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00).

Nell'Appendice n. 1 allegata al presente Capitolato, quale mero dato indicativo e con inerenza ad ogni Lotto di gara, è riportato il fatturato prodotto per il medesimo servizio nel corso del precedente triennio 2019/2021.

2.2. Divieto di interruzione del Servizio

Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui si verificassero eventi di forza maggiore, comunque in via di assoluta temporaneità, il Concessionario dovrà garantire un Servizio minimo essenziale previamente concordato con l'Autorità Dirigente/DEC - informato il RUP - e adeguatamente organizzato.

Pertanto, anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'Autorità Dirigente dell'Istituto/DEC e il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

L'Amministrazione si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la salvaguardia del diritto alla salute e alla integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

2.3. Subappalto, cessione dei crediti e divieto di cessione del contratto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi:

- le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione;
- le imprese collegate a queste ultime.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La cessione del contratto è vietata.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2.4. Corrispettivo delle prestazioni

Con riferimento al Servizio per il Sopravvitto, le cui modalità di espletamento sono disciplinate nei paragrafi successivi, l'attività del concessionario è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.

L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto e consente, altresì, ai detenuti e agli internati di poter acquistare, direttamente dal produttore, i generi che provengano da eventuali processi di autoproduzione interna all'Amministrazione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

3. Descrizione dell'oggetto della concessione

3.1. Servizio per il Sopravvitto

La concessione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000), cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario e che consiste nella vendita previo approvvigionamento di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), su autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia (in particolare il sopracitato art. 9 dell'Ordinamento Penitenziario e art. 12 del rispettivo Regolamento di esecuzione). In tale contesto, il Servizio è reso in assenza di concorrenza, fatte salve alcune, limitate eccezioni, riconducibili alla promozione di attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario (v. "Matrice dei rischi"). In talune realtà, dove sono presenti taluni processi di autoproduzione, l'Amministrazione può consentire, infatti, ai ristretti, di acquistare direttamente dalla produzione interna.

I generi in vendita al Sopravvitto presso ogni Istituto, riportati in appositi listini denominati "Modello 72", consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in alimenti comuni di vario tipo, tra cui pasta, salumi, latticini, scatolame, carne, frutta e verdura, dolci, nonché in articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste.

È opportuno evidenziare che i predetti Modelli 72 non sono statici, ma, nel tempo, modificabili (es: in ragione di nuovi prodotti, nuove marche, ecc.), tenuto conto della dinamicità del mercato esterno, della normativa e dei regolamenti, in un'alternanza di iniziative tra Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la realtà penitenziaria (la matrice dei rischi rileva anche tali casistiche).

Per quanto attiene alle marche dei prodotti in vendita, nel modello 72 di cui sopra, si precisa che il concessionario dovrà offrire, per ciascun prodotto, almeno due marche, di cui una nota marca commerciale (a

sua scelta) e una marca di discount, al fine di permettere un'offerta diversificata dal punto di vista dei prezzi di vendita.

I modelli 72 allegati ai presenti documenti di gara sono riferiti a un elenco di prodotti (e relative marche) attualmente approvati e in vendita; si precisa che le marche commerciali in essi riportate non sono vincolanti per il concorrente, il quale, nel prenderne visione, potrà effettuare le sue valutazioni commerciali sulla base dell'offerta di marche anche alternative, seppur equivalenti.

Il prezzo dei generi in vendita è posto a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria. Il pagamento è effettuato, mensilmente, dalla Direzione dell'Istituto sui fondi privati (peculio) dei detenuti che hanno usufruito del Servizio, previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale (e previo accertamento di ciascuna provvista).

L'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale.

Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti. L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.

Il concessionario deve garantire, nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, anche l'effettuazione di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo (mod. 3.1.) che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (mod. 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione. Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa. Pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso. Tale servizio costituisce per l'impresa un costo, che per esso percepisce solo il rimborso del bene con i fondi del richiedente.

Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi hard-discount o similari- eventualmente più vicini al singolo istituto- che ne permettano la verifica, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto.

Si specifica che i prezzi dei generi in vendita al Sopravvitto, inseriti nella citata lista (mod. 72), sono determinati, applicando al prezzo comunemente praticato nella piazza di riferimento i ribassi che il concessionario ha offerto in sede di gara, ed aggiornati periodicamente a seguito di rilevazione dei prezzi, secondo le modalità e la tempistica da riportare nell'atto di regolamentazione del servizio.

Con riguardo ai generi non riconducibili alle predette specifiche macro-categorie, in ogni caso, il prezzo non può eccedere quello comunemente praticato nel luogo in cui è sito l'Istituto (art. 9, cit.).

Il valore stimato della concessione è stato calcolato sulla base del fatturato medio annuo determinato dalla media dei fatturati del Sopravvitto degli anni 2019, 2020 e 2021, al netto dell'iva. Il fatturato indicato non è vincolante per la Stazione Appaltante né come valore minimo né come valore massimo.

Il valore stimato della concessione per il periodo di riferimento che decorre dall'**01.01.2023 al 30.06.2028**, ammonta, al netto dell'Iva, a € 33.326.424,96 ottenuto in base al seguente calcolo:

- **€ 30.296.749,96** (netto Iva), quale importo della concessione quinquennale (**01.01.2023 al 31.12.2027**). Il calcolo è stato eseguito prendendo a riferimento la media del fatturato relativo agli anni 2019, 2020 e 2021;
- **€ 3.029.675,00** (netto Iva), per il periodo **01.01.2028 al 30.06.2028**, per eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei).

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero Lotto	n. lotto Nazionale	Oggetto del lotto	CIG
1	1	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Lecce.</i>	9332382D3E
2	2	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Bari; Casa Circondariale di Trani; Casa Reclusione Femminile di Trani; Casa Reclusione di Turi.</i>	933246950C
3	3	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Foggia; Casa Circondariale di Lucera; Casa Circondariale di San Severo.</i>	933252319D
4	4	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Taranto; Casa Reclusione di Brindisi.</i>	93325621CC
5	5	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Matera; Casa Reclusione di Altamura; Casa Circondariale di Melfi; Casa Circondariale di Potenza.</i>	9332618003

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto e del relativo importo stimato è il seguente:

lotto 1 – lotto nazionale 1 – CIG: 9332382D3E

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 7.366.295,33	€ 736.629,53	€ 8.102.924,87

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

lotto 2 – lotto nazionale 2 – CIG 933246950C

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 7.255.865,45	€ 725.586,55	€ 7.981.452,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

lotto 3 – lotto nazionale 3 – CIG 933252319D

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 5.943.978,17	€ 594.397,82	€ 6.538.375,98

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

lotto 4 – lotto nazionale 4 – CIG 93325621CC

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 5.818.544,87	€ 581.854,49	€ 6.400.399,35

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

lotto 5 – lotto nazionale 5 – CIG 9332618003

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 3.912.066,15	€ 391.206,62	€ 4.303.272,77

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

Al presente capitolato sono allegati i “modelli 72” di ciascuna sede per singolo lotto e i relativi “buoni condizionati” (prospetti analitici degli acquisti di generi effettuati dai ristretti nell'anno 2021), quali elenchi indicativi a fini conoscitivi per il Concessionario. I generi inseriti nel mod. 72 sono soggetti a variazione per disposizione dell'Amministrazione o per eventuali particolari disposizioni legislative; si precisa che, a partire dal

primo gennaio 2020, i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali “cartine, cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette”, non possono essere più inseriti nella lista dei generi di sopravvitto (mod. 72), in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) tali prodotti sono venduti ai ristretti esclusivamente per il tramite della Direzione dell’Istituto, nella sua ulteriore qualità di “rivendita di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293”.

3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di esecuzione, cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione della vendita di generi alimentari e non alimentari ai detenuti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata modello n. 72, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l’igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, bombolette e fornelli a gas, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

Tale lista è sempre modificabile da parte della Direzione secondo tempistiche e modalità indicate nell’Atto di Regolamentazione del Servizio, per le motivazioni già sopra evidenziate. È consentito, ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l’uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento (art. 13, comma 5, Regolamento di esecuzione). Il regolamento interno a ciascun Istituto può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare (art. 13, comma 7, Regolamento di esecuzione).

Al pari dei generi eventualmente autoprodotti, qualora esistano soggetti terzi che operino in Istituto nella produzione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari, gli stessi potranno essere venduti, su autorizzazione della Direzione dell’Istituto, direttamente dai produttori ai detenuti.

La gestione del servizio del sopravvitto implica la presenza di personale del concessionario, all’atto della consegna dei generi, presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge e nei termini specificati negli atti di gara.

I generi del Sopravvitto, predisposti e porzionati a cura del concessionario, devono essere consegnati, nei locali di ricevimento della merce interni ad ogni singolo Istituto penitenziario e preventivamente indicati dallo stesso e, qualora necessario, vengono porzionati, per la successiva distribuzione, anche attraverso manodopera detenuta.

L’Impresa è tenuta a predisporre la fornitura di prodotti sfusi già porzionata e confezionata in contenitori/sacchetti singoli e distinti nel rispetto delle regole di igiene e confezionamento degli alimenti.

La consegna avverrà al Personale Penitenziario e ai preposti che provvederanno alla distribuzione agli acquirenti negli uffici dedicati al sopravvitto dell’Istituto Penitenziario.

A fini di maggiore chiarezza, si ripercorre, di seguito, un flusso di lavoro-tipo del Servizio in parola, descritto secondo le fasi che, di regola, lo caratterizzano e dei soggetti che, usualmente, attendono ai singoli processi di lavoro (eventuali, differenti flussi verranno meglio descritti dalle Stazioni Appaltanti):

1) Individuazione dei generi o prodotti di cui è consentita la vendita tramite il servizio in concessione e loro inserimento nel “Modello 72”, unitamente all’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita – art. 14, comma 1, DPR 230/2000 (Regolamento di esecuzione) –: di competenza della Direzione dell’Istituto penitenziario. A tal proposito, si ribadisce quanto appena sopra detto in merito alla “dinamicità” del Modello 72 e cioè all’alternanza di iniziative in tal senso tra Amministrazione Concedente e proposte del Concessionario, avuto riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza dell’istituto. Durante tale fase, una rappresentanza dei ristretti ed un delegato dell’Autorità dirigente dell’Istituto attua il controllo (cfr. successivo paragrafo 5.1) sul prezzo dei generi o prodotti (art. 9, ultimo periodo, dell’Ordinamento Penitenziario);

2) Raccolta delle richieste di acquisto dei generi o prodotti contemplati nel “Modello 72” ed in vendita tramite il servizio in concessione – come formulate su appositi moduli e presentate dai ristretti -: di competenza della Di-

reazione dell'istituto (tramite il dedicato settore interno della "spesa"). Si ribadisce che l'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione deve bilanciarsi con l'esigenza dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio, alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali, eccezionali ipotesi e per il tempo strettamente necessario, ad una limitata e temporanea contrazione del Servizio (vedasi "Matrice dei rischi"), cioè limitazione del sopravvitto per gravi motivi concernenti: l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto; la tutela di interessi primari, quali la sanità e salute della collettività penitenziaria;

3) Verifica della capacità di spesa del ristretto, sia in termini di osservanza dei limiti di spesa settimanali e mensili stabiliti dall'Amministrazione (art. 57, Legge 354/1975 – Ordinamento penitenziario), sia in termini di effettiva disponibilità finanziaria (sussistenza dei relativi fondi sui singoli "conti correnti" dei ristretti richiedenti l'acquisto): di competenza della Direzione dell'Istituto (tramite il c.d. settore interno dei "conti correnti"). La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, entro i limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria che, ad oggi, sono così ordinariamente stabiliti per singolo ristretto: €. 300,00 a settimana, ovvero, €. 1.200,00 al mese;

4) Presentazione in forma riepilogativa delle richieste di acquisto al Concessionario (tramite il c.d. "Buono condizionato"), al fine della successiva vendita dei generi o prodotti: di competenza della Direzione dell'istituto (tramite il settore interno della "spesa"). Da considerare che la presentazione delle richieste di acquisto formulate dai ristretti tramite il c.d. "Buono condizionato" è, a seconda la grandezza degli Istituti, generalmente concentrata in alcuni giorni della settimana. Di conseguenza, i processi e le dinamiche dell'approvvigionamento e dello stoccaggio dei generi o prodotti – di esclusiva competenza e a carico del Concessionario – risultano collegate alle richieste di acquisto e alla loro presentazione, dovendo le stesse essere evase nei giorni immediatamente seguenti;

5) Approvvigionamento e Consegna alla Direzione dell'Istituto (nel/i punto/i all'interno dell'Istituto specificamente indicato/i) dei generi o prodotti richiesti con i "Buoni condizionati" presentati al concessionario: di competenza e a cura del Concessionario, in orario antimeridiano e nel rispetto della calendarizzazione (giorni della settimana) convenuta con la Direzione dell'Istituto, secondo ripartizioni funzionali organizzate in base alla natura e tipologia di generi, nonché alla grandezza dell'istituto. Durante tale fase, una rappresentanza dei ristretti ed un delegato dell'Autorità dirigente dell'Istituto attuano il controllo sulla qualità dei prodotti e dei generi venduti (art. 9, ultimo periodo, dell'Ordinamento Penitenziario);

6) Distribuzione dei generi o prodotti ai ristretti richiedenti: di competenza della Direzione dell'Istituto (attraverso propri incaricati);

7) Avuto riguardo ad ogni distinto mese, quale periodo di contabilizzazione e riferimento, fatturazioni mensili sul totale dei generi o prodotti venduti e consegnati nel medesimo periodo (singolo mese) di riferimento: di competenza e a cura del Concessionario, nei confronti della Direzione dell'Istituto, la quale effettua il riscontro contabile e procede al pagamento della fattura utilizzando le risorse finanziarie extra bilancio del "fondo detenuti", provvedendo, altresì, a versare l'IVA all'Erario in linea con le disposizioni che regolano lo split payment (scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972);

8) Una rappresentanza dei detenuti attua il controllo sulla qualità e sui prezzi praticati all'interno dell'istituto (art.9, comma 7, L.354/75).

3.3. Modalità di erogazione del servizio per il sopravvitto

Al fine di garantire un ottimale livello di qualità ed un elevato livello di sicurezza, nell'esecuzione del Servizio il Concessionario deve operare con diligenza e a regola d'arte, in particolare con l'obbligo di:

1. approvvigionare, custodire, conservare i generi o prodotti;
2. assicurare che i prodotti in vendita, alimenti e bevande, confezionati o sfusi, siano di prima qualità, sempre freschi o di recente acquisto. I prodotti confezionati dovranno riportare le etichette a norma di legge; quelli eventualmente sfusi e porzionati a cura del personale del concessionario, dovranno essere confezionati in contenitori/sacchetti singoli nel rispetto delle regole di igiene e confezionamento degli alimenti;
3. provvedere, con propri mezzi, alla consegna dei generi o prodotti di cui è stato richiesto l'acquisto direttamente presso il/i punto/i ubicati presso l'Istituto ed indicati dalla Direzione medesima (nell'Appendice n. 3 al presente Capitolato, con riferimento ai singoli lotti della procedura, sono altresì fornite informazioni in merito alla presenza presso gli istituti di uno o più punti individuati per la ricezione dei generi o prodotti di Sopravvitto, ai fini della loro successiva distribuzione ai ristretti). La consegna dei generi o

prodotti dovrà essere assicurata in fascia oraria antimeridiana, nei giorni indicati e convenuti con la Direzione dell'Istituto (cfr. precedente paragrafo 3.2) e, comunque, entro:

- 48 (quarantotto) ore (lavorative, domenica e festivi esclusi) dalla presentazione al Concessionario dei "Buoni condizionati" (riepilogo delle richieste di acquisto), per i generi o prodotti di Sopravvitto contemplati nell'elenco/listino del "Modello 72";
- 72 (settantadue) ore (lavorative, domenica e festivi esclusi), dalla presentazione della richiesta di acquisto – autorizzata -per i generi o prodotti non contemplati nell'elenco del Sopravvitto e richiesti con specifico "Modello 393".

A tal proposito, si sottolinea che l'aspetto relativo alla periodicità della consegna dei generi o prodotti richiesti, con indicazione delle giornate della settimana interessate - suscettibile di variazioni in programmazione delle festività, ricorrenze o particolari esigenze -, sarà convenuto dal concessionario con l'Autorità dirigente dell'Istituto, distinto per istituto, il prospetto dell'attuale – ordinaria e indicativa - periodicità delle consegne;

4. provvedere alla gestione dei "resi", cioè dei generi o prodotti del sopravvitto consegnati ma restituiti in quanto non rivelatisi idonei o conformi secondo la normativa vigente o criterio di buona qualità;
5. provvedere alla gestione delle scorte e delle eccedenze, esercitando la massima diligenza circa il deterioramento e le relative date di scadenza, nonché garantendo l'obbligata continua disponibilità e, quindi, consegna – nella tempistica richiesta -, dei generi e prodotti di ampio e diffuso utilizzo di cui al precedente paragrafo (ossia: pasta; pancarrè, pelati e passata di pomodori; farina; olio di semi e olio di oliva; uova; zucchero; caffè; merendine e biscotti per la prima colazione; acqua e bevande comuni; prodotti per l'igiene personale di base; "fornelletti a gas" con relative ricariche - esclusivamente della tipologia elencata nei Modelli 72 -;
6. assicurare il rispetto della c.d. "catena del freddo" per i generi o prodotti congelati/surgelati;
7. provvedere, autonomamente e a proprie spese, a quanto eventualmente necessario secondo la specifica vigente normativa in materia, per la predisposizione e la gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della Concessione -;
8. ottenere le eventuali licenze, permessi e autorizzazioni, necessarie per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente Concessione.

La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto appena sopra e nell'intero presente Capitolato prestazionale, nonché proposto ed impegnato nell'ambito dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica in sede di partecipazione alla procedura ai fini dell'aggiudicazione della concessione Economica", in termini di progetto organizzativo del servizio e di proposte migliorative.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e l'osservanza degli impegni assunti con l'Offerta tecnica e nell'Offerta Economica, il Concessionario può sviluppare ed eseguire il Servizio nel modo che ritenga opportuno, in linea con il proprio progetto di concessione e con l'equilibrio economico finanziario con esso prospettato. L'esecuzione del servizio deve, comunque, avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'Amministrazione ed all'immagine della stessa, uniformandosi ai criteri e alla disciplina per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza previsti nel regolamento di Istituto.

Il servizio dovrà essere effettuato da personale idoneo e professionalmente adeguato all'incarico ricoperto.

L'Amministrazione concedente per il tramite della Direzione dell'Istituto si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo di qualità dei prodotti in vendita e di richiedere il cambio di qualità, fino al raggiungimento del livello previsto.

La presenza sui luoghi del personale delegato della Direzione e della prevista rappresentanza dei ristretti – presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Concessionario dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione del servizio, ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione e, ancora, nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere del Concessionario è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine al fine di verificare le modalità e i tempi di esecuzione del servizio, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.

3.4. I Prezzi praticati alla vendita dei generi o prodotti del sopravvitto.

La Direzione, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del Regolamento di esecuzione, assume, mensilmente, informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno, relativi ai generi corrispondenti a

quelli in vendita al Sopravvitto, ovvero effettua un controllo sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto (identificati dall'art. 4, lettera f), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella lista Mod. 72, sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il concessionario e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Nel caso di disaccordo tra l'Autorità Dirigente e il concessionario nella fissazione dei prezzi, decide definitivamente il Provveditore Regionale.

Premesso quanto sopra, il Concessionario è selezionato anche sulla base dello sconto percentuale - in ribasso -, rispetto ai prezzi correntemente praticati all'esterno negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti, che è disposto ad offrire - nell'ambito dell'Offerta Economica - per ciascuna delle 6 (sei) differenti predeterminate "macro-categorie" merceologiche, ossia per i generi o prodotti di tipologia alimentare ricompresi in ognuna di esse, così come descritto nel successivo paragrafo 9.3.1.

Pertanto, circa i prezzi da praticare ai generi o prodotti di sopravvitto in vendita mediante il servizio in concessione, si configura quanto qui di seguito:

1. generi o prodotti di Sopravvitto non riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle predeterminate specifiche 6 (sei) "macro-categorie": il loro prezzo di vendita non può eccedere, in ogni caso, quello correntemente praticato all'esterno - negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti - per i generi o prodotti corrispondenti (art. 9 cit.);
2. generi o prodotti (di tipologia alimentare) di sopravvitto riconducibili a quelli ricompresi in ognuna delle riferite predeterminate 6 (sei) "macro-categorie": il loro prezzo di vendita sarà determinato applicando, sui prezzi dei generi o prodotti corrispondenti correntemente praticati all'esterno - negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli Istituti -, lo sconto percentuale - in ribasso - offerto in gara per ogni specifica predeterminata "macro-categoria".

Appena innanzi è stato già detto circa la modificabilità del "Modello 72" - tenuto conto di possibili nuove esigenze, della dinamicità del mercato esterno, della domanda interna all'Istituto che tende a seguire il mercato esterno, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario (cfr. precedente paragrafo 3.3.1). Pertanto, in ragione di ciò, allorquando vi sia il consenso dell'autorità dirigente all'inserimento nell'elenco "Modello 72" di nuove tipologie di generi o prodotti alimentari, dei quali sia possibile l'acquisto da parte dei ristretti in corso di esecuzione della concessione, la previsione di tali generi nell'ambito di una delle citate 6 (sei) predeterminate macro-categorie, ai fini della definizione della percentuale di sconto da applicare rispetto al prezzo praticato all'esterno per generi corrispondenti, è stabilita dalla stessa Direzione dell'Istituto in considerazione dell'attinenza merceologica, previa comunicazione al Concessionario.

Si ribadisce che la rilevazione dei prezzi correntemente praticati all'esterno per i generi o prodotti corrispondenti a quelli per i quali è consentita la vendita mediante il servizio in concessione, è disposta dalla Direzione dell'Istituto come previsto dall'art. 12, comma 6, D.P.R. 230/2000.

Per i prodotti di marca non notoria, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi hard discount o similari - più vicini al singolo Istituto. La lista dei generi con i relativi prezzi (Modello 72), deve rimanere costantemente affissa nei locali previamente individuati dalla Direzione dell'Istituto. I prezzi dei generi in vendita sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati.

I prezzi dei generi venduti sono posti a carico dei ristretti che ne hanno richiesto l'acquisto secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa settimanali e mensili per ogni singolo ristretto periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria, i quali, ad oggi, sono così stabiliti: max. €. 300,00 a settimana, ovvero, €. 1.200,00 al mese.

Il pagamento dei generi o prodotti venduti e consegnati alla Direzione dell'Istituto per la relativa distribuzione agli utenti richiedenti l'acquisto, è effettuato dalla medesima direzione dell'Istituto - previo accertamento di ciascuna provvista -, a valere sul peculio ("fondo detenuti") dei ristretti che hanno usufruito del Servizio, a seguito dell'acquisizione di analitica (con i diversi regimi di I.V.A.) fattura, avuto riguardo ad ogni singolo mese (quale periodo di contabilizzazione).

3.5. Servizio a rimborso del "Modello 393"

Come innanzi già precisato, il concessionario deve garantire anche l'effettuazione di quegli acquisti richiesti dal ristretto su specifico modulo "Modello 393", per differenti prodotti che non sono contemplati nell'elenco/listino dei generi di Sopravvitto "Modello 72" e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione. Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi il relativo prezzo e la corrispondente spesa sostenuta. Pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso, sarebbe a dire che nell'assicurare tale servizio il Concessionario percepisce solo il rimborso -sempre a valere sui fondi dei ristretti - del prezzo corrisposto per l'approvvigionamento del prodotto richiesto.

4. Esecuzione del contratto

4.1. Attivazione del Servizio

Il Servizio avrà inizio solo dopo che il Contratto sarà divenuto efficace e per la durata definita dal contratto stesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di dare avvio anticipato al servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. Il Concessionario dovrà garantire, in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto, la continuità del Servizio per il Sopravvitto, permanendo tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dal Contratto.

In occasione dell'assunzione del servizio, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario del Lotto aggiudicato verrà redatto in contraddittorio tra Concessionario e Autorità dirigente:

- a) un Verbale di avvio, quale documento con il quale il Concessionario avvia formalmente il Servizio, assicurando che tutte le attività propedeutiche previste e necessarie siano state concluse. Il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione, almeno 2 (due) giorni prima dell'ultimazione delle attività propedeutiche per l'inizio del Servizio;
- b) (eventuale) un Verbale di presa in consegna, quale documento con il quale il Concessionario prende formalmente in consegna, ove disponibili, i locali e le eventuali attrezzature ivi collocate, per l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche all'avvio del Servizio. Nel documento verranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione, nonché data lettura iniziale degli eventuali "contatori/misuratori dell'energia elettrica se non volturati/intestati direttamente al Concessionario stesso.

4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio

Immediatamente dopo la stipula del Contratto, il Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora l'efficienza del Servizio lo richieda. Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, saranno formalizzate le modalità operative di gestione del Servizio (es: personale utilizzato dal Concessionario nello svolgimento del Servizio, gestione della contabilità, orari di erogazione del Servizio, dettagli del procedimento di verifica della conformità, rapporti tra i soggetti incaricati di seguire l'esecuzione del contratto, ecc..) per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e negli atti contrattuali, anche in considerazione di quanto eventualmente offerto dal Concessionario e, comunque, nel rispetto e nei limiti, come detto, della cornice normativa e dispositiva delineata.

4.3. Rischi della concessione

L'allocazione dei rischi tra concedente e concessionario trova evidenza nella matrice dei rischi che costituisce un allegato ai documenti di gara.

4.4. Gestione dei locali – (Eventuale)

L'Amministrazione contraente al momento **non ha disponibilità di locali** per lo stoccaggio e distribuzione dei generi oggetto dell'affidamento, **né di impianti e attrezzature** (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.) da concedere per la gestione del servizio di sopravvitto.

Tenuto conto della indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, il Concessionario ha l'onere di trovare idonei luoghi all'esterno degli Istituti per lo stoccaggio delle merci necessarie all'espletamento del Servizio o in alternativa altre soluzioni logistiche che assicurino l'espletamento del servizio di sopravvitto.

Nell'ipotesi in cui in corso di esecuzione del contratto di concessione, dovessero rendersi disponibili dei locali per la gestione del sopravvitto, l'impresa sarà tenuta agli adempimenti di seguito indicati.

La concessione in uso di eventuali locali (o porzione di essi) sarà disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio. L'Impresa sarà tenuta, in tal caso, a stipulare apposito atto trilaterale di concessione degli spazi con la Direzione dell'Istituto e la competente Agenzia del Demanio.

Il Concessionario sarà tenuto, inoltre, alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere danneggiate o distrutte a causa o in occasione dell'espletamento del Servizio.

Sarà facoltà del Concessionario, effettuare opere di miglioramento/adeguamento dei locali concedibili in uso e presi in consegna, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, così come sarà in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, modifiche ai locali o agli impianti.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti e sarà tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ove le stesse modifiche non siano state espressamente autorizzate.

Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione, nel caso si rendessero disponibili dei locali, dovranno essere effettuate e cadenzate secondo un piano di attività e frequenze standard del tipo di seguito esemplificato:

1. pulizie giornaliere:
 - a) spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
 - b) svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro;
 - c) pulizia, con un detergente neutro, delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti ecc. (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
 - d) pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
2. pulizie settimanali:
 - a) lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
3. pulizia trimestrale:
 - a) spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
 - b) spolveratura e lavaggio con panno umido di inferriate e cancellate esterne ed interne;
 - c) spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dal Concessionario), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;
4. igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;
5. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente;
6. disinfestazione e derattizzazione (ad opera di personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti):
 - a) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività,
 - b) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza almeno quadrimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare, ove applicabili, i CAM adottati con Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 – pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n.

42 – con cui sono state approvate le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, concernenti il “*servizio di pulizia e sanificazione*” e i “*prodotti detergenti*”, ossia :

- a) utilizzo di detergenti in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente;
- b) utilizzo di sistemi di dosaggio o apparecchiature (ad esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione dei detergenti superconcentrati sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio;
- c) non utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; d) formazione del personale addetto alla commessa ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08; e) produzione di un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza.

4.5. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature

Il Concessionario sarà tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del Servizio, delle apparecchiature e delle attrezzature, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresì, a carico del Concessionario le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso, a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sarà a carico dell'Amministrazione. A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Direttore dell'Istituto, il quale provvederà ad incardinare la procedura di verifica presso la Stazione Appaltante che – anche in contraddittorio con il Concessionario – definirà i necessari interventi. Resta inteso che sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari di proprietà dell'Impresa medesima.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono essere conformi a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti sarà a totale carico del Concessionario.

Saranno, altresì, a carico dell'Impresa le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo- congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio, nonché le spese per eventuali ulteriori utenze (acqua, gas), anche in quota parte.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendessero necessari, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai locali o agli impianti, così come sarà in facoltà del Concessionario effettuare opere di miglioramento ai locali in uso, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessi in uso.

Tali beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constatasse danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione

previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti e sarà tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, avrà l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

Le strutture affidate al Concessionario dovranno essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

4.6. Responsabile del Servizio ed Incaricati del Concessionario

Il concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà nominare, con atto di delega, un proprio referente, individuato quale Responsabile del Servizio, dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale, nonché uno o più Incaricati dello svolgimento quotidiano del Servizio nelle sedi penitenziarie con funzioni esecutive e operative. Il Responsabile del Servizio dovrà a sua volta nominare almeno un Incaricato tra il personale del concessionario operante all'interno di ciascun Istituto penitenziario, nell'espletamento del servizio.

Il Responsabile del Servizio garantirà, altresì, la massima collaborazione all'Autorità Dirigente/Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile del procedimento durante la loro attività di controllo della concessione

L'Autorità Dirigente può chiedere alla Stazione Appaltante – che avvierà, senza indugio, un procedimento a fini valutativi – di ruscare e pretendere, dal Concessionario, la sostituzione del Responsabile del Servizio nonché, in caso di necessità e urgenza, ruscare e chiedere direttamente al Concessionario la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la gestione.

Il Concessionario è tenuto a sostituire colui che sia stato ruscato in tempi idonei a non recare alcun pregiudizio al Servizio.

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e puntuale svolgimento del Servizio, si procederà all'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dagli organi dell'Amministrazione contraente, in ragione delle rispettive competenze, tanto al Concessionario quanto al suo Responsabile del Servizio o Incaricato.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del contratto, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente e dalla Autorità Dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'Istituto.

Gli stessi non possono accedere all'interno dell'Istituto senza il permesso della predetta Autorità la quale ha, in ogni momento, facoltà di revocarlo.

4.7. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o nell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale non può essere nominato in rappresentanza del Concessionario se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.

4.8. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio

È a carico del concessionario l'onere del personale occorrente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'elenco nominativo del personale del Concessionario impiegato nell'espletamento del Servizio dovrà essere indicato dal Concessionario medesimo nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, devono essere preventivamente comunicate al DEC/Direttore dell'Istituto interessato.

Per i Servizi, nonché per le prestazioni poste a suo carico, ad eccezione delle funzioni di Responsabile del Servizio e di Incaricato, il Concessionario può chiedere di avvalersi dell'opera dei detenuti, quando vi si possano convenientemente destinare, corrispondendo agli stessi le remunerazioni previste.

4.9. Obblighi del datore di lavoro

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

4.10. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario

Il Concessionario assume a suo carico:

- ogni responsabilità per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all'Amministrazione contraente, a terzi, cose o persone (compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione del Servizio;
- l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

4.11. Norme comportamentali del personale

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del contratto, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente e dalla Autorità dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'Istituto.

Gli stessi non possono accedere all'interno dell'Istituto senza il permesso della stessa Autorità dirigente, la quale ha, in ogni momento, facoltà di revocarlo.

Il Concessionario, il proprio personale, i collaboratori ed eventuali subappaltatori, impiegati nelle attività richieste sono tenuti a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove il Servizio viene svolto;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'Amministrazione contraente potrà disporre l'allontanamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

4.12. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto

Il concessionario deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni disposte a tutela della sicurezza dall'Autorità Dirigente in ordine agli oggetti ed ai generi introdotti nell'Istituto ed a quant'altro sia inerente al Servizio ed è tenuto ad asportare dall'Istituto gli oggetti o i generi non autorizzati. Il Concessionario deve inoltre fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte dall'Autorità Dirigente e offre a quest'ultima ogni collaborazione utile.

In caso di inadempienza, l'Autorità Dirigente ne dà comunicazione alle Autorità competenti, nonché all'Amministrazione contraente, inoltrando la relativa documentazione, per i seguiti di rispettiva competenza.

4.13. Sicurezza interna e riservatezza

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori si obbligano a rispettare, puntualmente, le procedure in essere presso gli Istituti, poste a garanzia della sicurezza per l'accesso e la permanenza all'interno degli stessi.

Resta inteso che il concessionario è obbligato ad accettare e a rispettare ogni modifica e integrazione che dovesse essere apportata alle predette procedure in corso di esecuzione della concessione.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti, subappaltatori e collaboratori sono, altresì, obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio, dell'accesso e della permanenza nei locali degli Istituti. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei suoi rappresentanti, dipendenti, subappaltatori e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di accertata inosservanza dei predetti obblighi, che comporti danno o nocumento all'immagine, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Il concessionario, i suoi rappresentanti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra anche dopo la cessazione del rapporto in essere con l'Amministrazione.

5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità

5.1. Disposizioni generali

Nel corso della durata della Concessione, l'Amministrazione contraente, in particolare mediante ogni Direzione di Istituto, effettuerà delle verifiche volte a constatare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario con la stipula del contratto, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sostitutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in attuazione della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali allo stesso eventualmente assegnati ed è tenuto collaborare con l'Autorità dirigente mediante scambio di informazioni e documenti a supporto dell'attività di controllo e di verifica.

5.2. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti

L'Autorità Dirigente ed il Servizio della Azienda Sanitaria Locale competente in materia di igiene pubblica esercitano la sorveglianza sui generi alimentari. Essi possono, in ogni tempo, eseguire ispezioni nei magazzini e prelevare campioni per le analisi.

Se dalle analisi risulta che i generi non hanno i requisiti prescritti, l'Autorità Dirigente/DEC, impregiudicate le ulteriori azioni previste dalla legge, redige verbale di contestazione immediata al Concessionario, formulando le opportune richieste e prescrizioni e dandone sollecita comunicazione al RUP, con contestuale invio della relativa documentazione.

Qualora il Concessionario non ottemperi alle richieste nel termine fissatogli, l'Autorità Dirigente/DEC ne dà immediata comunicazione al RUP per l'attivazione del procedimento di applicazione della penale di cui al par. 8.1.

Le spese relative alle analisi sono poste a carico del Concessionario.

5.3. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto

L'Autorità dirigente di ogni singolo Istituto Penitenziario, limitatamente al servizio per il sopravvitto eseguito in concessione nei confronti dei ristretti in esso ospitati, assume funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). L'Autorità dirigente, anche tramite suoi delegati, quotidianamente, pone tutte le condizioni per il controllo del corretto espletamento della concessione, coordinando e attivando, altresì, tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione (art. 9, comma 7, O.P. e art. 12, comma 5 e 6, R.E.), ossia:

- la rappresentanza dei ristretti ed internati;
- il delegato dell'Autorità dirigente, altresì con funzioni di verificatore ai fini della certificazione di conformità.

Nell'ipotesi in cui dovessero riscontrarsi generi o prodotti non conformi in qualità o quantità o privi dei requisiti previsti, gli stessi vengono rifiutati, con richiesta di sostituzione immediata, nonché di possibile reintegrazione. In tali casi, in presenza di obiezioni/contestazioni del Concessionario decide in merito l'Autorità dirigente - in funzione di direttore dell'esecuzione del contratto di concessione.

Le evidenze dei controlli effettuati dal delegato dell'Autorità dirigente ai sensi dell'art. 9 O.P. costituiscono, con periodicità mensile, presupposto per il controllo di conformità del servizio reso, da richiamare, quale titolo legittimante, in occasione del pagamento della documentazione fiscale emessa dal Concessionario (avuto riguardo ad ogni periodo mensile di contabilizzazione) per la vendita, ai prezzi stabiliti come innanzi previsto (paragrafo 3.3.3), dei generi o prodotti consegnati e distribuiti ai ristretti richiedenti.

Nell'atto di Regolamentazione del Servizio, che verrà perfezionato subito dopo la stipula del contratto, sono disciplinati i dettagli esecutivi del procedimento di controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della concessione, nonché i rapporti tra i soggetti incaricati di seguire il controllo dell'esecuzione del medesimo, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato prestazionale e nel contratto di concessione.

5.4. Verifica del Servizio per il sopravvitto e pagamento dei corrispettivi

Il pagamento dei generi o prodotti venduti e consegnati alla Direzione dell'Istituto per la relativa distribuzione ai ristretti richiedenti l'acquisto, è effettuato dalla medesima Direzione nei termini di cui agli articoli 4, del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 8, comma 4-bis, del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, mediante la gestione – extra bilancio dell'Amministrazione - del c.d. peculio (fondo detenuti) dei ristretti che hanno usufruito del Servizio, previo accertamento di ciascuna provvista e previa acquisizione di analitica (con i diversi regimi di I.V.A.) fattura, avuto riguardo ad ogni mese quale periodo di contabilizzazione e riferimento.

L'Amministrazione concedente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, ferma restando la possibilità di incameramento della cauzione.

5.5. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.

Eventuali carenze o difformità riscontrate sull'operato del Concessionario dovranno essere allo stesso contestate dal Direttore dell'Istituto/DEC, con la tempistica indicata in contratto, nonché comunicate al Responsabile del Procedimento unitamente alla documentazione del caso e ad eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Responsabile del Procedimento deciderà per l'applicazione di eventuali penali nella misura prevista e per ogni ulteriore eventuale effetto.

6. Garanzia del contratto

6.1. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare una cauzione nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti, potrà avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della conformità rilascerà il relativo certificato di conformità. L'Amministrazione contraente provvederà a trasmettere copia autentica di detto certificato al Concessionario.

In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo della cauzione, come sopra determinato, non potrà essere svincolato e dovrà essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente e a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario nei suoi confronti, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di rivalersi sui crediti del Concessionario vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria e salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

6.2. Assicurazione e gestione sinistri

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, stipula una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente (anche tramite "appendice" a polizza già esistente) e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente della Sede che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile del Procedimento con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

7. Modificazioni del rapporto

7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione

Nel corso di esecuzione della concessione la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

7.2. Revisione del contratto

La revisione del contratto di concessione in fase di esecuzione è consentita al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso la nuova/e sedi;
- estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione;
- sospensione/contrazione di generi o prodotti già esistenti nell'elenco "Modello 72", al ricorrere di determinati presupposti (ad es. richieste provenienti da parte della popolazione detenuta; soppressione di prodotti per modifiche del mercato o per motivi di sicurezza interna e di sanità, etc.).

Considerata la particolare natura del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, di sospendere o limitare lo stesso per i motivi di ordine e sicurezza (es. rivolte), nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). Il citato potere rientra nell'ambito dell'ipotesi disciplinata dall'art 175, primo comma lett. c) del Codice dei Contratti, trattandosi di modifiche non prevedibili dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza che, in ogni caso, non determinano una alterazione generale della natura della concessione.

La sospensione, contrazione, limitazione del sopravvitto dovrà essere disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione del servizio, senza riconoscimento al Concessionario di alcun indennizzo e/o risarcimento.

.

7.3. Revisione del piano economico finanziario

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere modificato durante il periodo di durata della concessione stessa per fatti non riconducibili al concessionario e non prevedibili, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio del piano.

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione;
2. la revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:
 - a) chiusura di una o più sedi penitenziarie per un periodo superiore a 6 mesi;
 - b) pandemia o calamità naturali;
 - c) aumento del costo di almeno il 50% dei prodotti presenti nelle singole macrocategorie di cui al mod. 72 superiore al 7,5% rispetto al prezzo di acquisto riferito al semestre precedente;
3. con cadenza annuale le parti si impegnano a procedere ad una verifica del piano economico finanziario della concessione al fine di valutarne il mantenimento dell'equilibrio.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziarie e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico finanziario per la durata residuale della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione

In caso di chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, il Concessionario sarà tenuto a proseguire il Servizio presso le altre sedi individuate dal Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 176 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni momento, il potere di contrarre, limitare o sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza, nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.) senza riconoscimento al Concessionario di alcun indennizzo e/o risarcimento.

7.5 Estensione del Servizio

Su disposizione dell'Amministrazione contraente, il Servizio dovrà essere esteso a tutti gli Istituti che dovessero venire aperti durante il corso della durata del Contratto.

7.6. Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto

Il Codice dei Contratti, in materia di concessioni, detta una disciplina speciale delle ipotesi in cui l'Amministrazione ha la possibilità di interrompere unilateralmente il rapporto negoziale con gli operatori economici individuati quali concessionari.

Lo scioglimento del contratto in via unilaterale da parte dell'Amministrazione si verifica, ai sensi dell'art. 176 del Codice dei Contratti, nelle seguenti ipotesi: cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento.

Rimane anzitutto fermo in capo all'Amministrazione il potere, autoritativo e discrezionale, di esercitare l'autotutela in seguito alla stipula del contratto.

Fermo restando il predetto potere di autotutela, la concessione può cessare laddove:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudica-

zione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del Codice dei Contratti.

La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in autotutela di cui all'art 21-nonies di cui alla legge n. 241/1990.

Il Codice prevede, altresì, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice e per inadempimento del Concessionario e delinea le conseguenze sul piano economico.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di pubblico interesse o sia annullata d'ufficio per vizio non dipendente dal Concessionario, spettano a quest'ultimo il riconoscimento dei valori e gli indennizzi di cui all'art. 176, comma 3 e 4, del Codice.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alle condizioni di pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

Il Codice ha previsto altresì che, senza pregiudizio per il pagamento delle somme cui si è fatto cenno poc'anzi, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'art 1453 c.c. e la Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

7.7. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
- b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
- e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 e D.lgs. 159/2011, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- i) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- j) in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
- i) violazione degli obblighi di riservatezza;
- i) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- k) in caso di sospensione delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività concernenti il servizio in concessione, per cause imputabili al Concessionario;
- l) nei casi di cui ai paragrafi del presente Capitolato intitolati "Divieto di interruzione del servizio", "Subappalto e divieto di cessione del contratto", "Garanzia definitiva", "Assicurazione e gestione dei sinistri", "Controllo per la sicurezza dell'Istituto e della riservatezza";

- m) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelli dedotte;
- n) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;
- o) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- o) cessione a terzi del contratto;
- p) cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni normative;
- q) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
- r) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.

Nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso in cui l'Amministrazione concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 (sette) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione Concedente incamererà la garanzia definitiva.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

7.8. Esecuzione in danno

Fermi i rimedi di cui al precedente paragrafo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente Capitolato, l'Amministrazione

contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario di un lotto vicino, applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sul corrispettivo ancora da erogare ovvero sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell'Amministrazione avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto alla salute e integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso, della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi od il Servizio in danno del concessionario, il quale, per tali inadempienze, è soggetto alla penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta.

7.9. Recesso

L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Amministrazione Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- intervento di normativa o regolamentazione che disciplinino diversamente il servizio per il sopravvitto;
- ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti in uno specifico Lotto di gara;
- nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al presente Capitolato.

In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti almeno 60 giorni prima della cessazione totale del Servizio.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

7.10. Conclusione del servizio

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature eventualmente concessi in uso.

Tali beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

8. Inadempienze, penalità e controversie

8.1. Inadempienze e penalità

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, procede all'applicazione di penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine, sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve): euro 100,00

1.a) in ogni caso in cui sia riscontrato l'inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.11.);

1.b) in ogni caso in cui venga rilevata un'inadempienza nella manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);

1.c) in ogni caso in cui vengano rilevati ritardi significativi (superiori a 6 ore) nella consegna dei generi del Sopravvitto presso i locali di ricevimento della merce (par. 3.3.);

1.d) in ogni caso in cui vengano rilevati ritardi significativi (superiori a 6 ore) nell'effettuazione degli acquisti per spese varie richieste dai detenuti - modello 393 (par. 3.3.);

1.e) in ogni caso in cui non vengano forniti i sacchetti contenitori (par. 3.2);

1.f) in ogni caso in cui venga verificato il mancato smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i generi di imballaggio derivanti dal Servizio;

2° livello (inadempienza media): euro 250,00

2.a) mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 4.12.);

2.b) in ogni caso in cui sia riscontrato il ripetuto inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.11.);

2.c) in ogni caso in cui non venga effettuata la manutenzione straordinaria degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);

2.d) per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone di occupazione dei locali (par.4.4.);

2.e) in ogni caso in cui venga rilevata un'inadempienza ripetuta nella manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.5);

2.f) in ogni caso in cui venga rilevata un'inadempienza rispetto agli interventi di igienizzazione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione (par. 4.4).

2.g) per il mancato svolgimento delle attività di pulizia dei locali secondo le indicazioni del presente capitolato (par. 4.4.);

2.i) per ogni caso in cui il Concessionario non ottemperi alle richieste e/o prescrizioni formulate dall'Autorità Dirigente a seguito di attività di sorveglianza sanitaria sugli alimenti (par. 5.2.);

2.j) per la mancata presentazione dell'elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento del servizio o mancata comunicazione delle variazioni intervenute (par. 4.8.)

2.k) per ogni giorno di ritardo nel reintegro dell'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione, nei casi e termini di cui al paragrafo 6.1;

2.l) per ogni caso di mancato rispetto delle modalità di attuazione delle attività promozionali proposte in sede di offerta tecnica (sub-criterio A1);

2.m) per ogni caso di mancato rispetto delle modalità operative del servizio proposte in sede di offerta tecnica (sub-criterio A.2.c.)

2.n) per ogni caso di mancato rispetto del progetto migliorativo proposto in sede di offerta tecnica (sub-criterio A2);

2.o) per ogni caso di mancato rispetto del modello organizzativo proposto in sede di offerta tecnica (sub-criterio A.2.e);

2.p) per ogni caso di difformità del valore commerciale netto, della tipologia, qualità e quantità dei prodotti alimentari, delle iniziative solidali, proposte in sede di offerta tecnica (sub-criterio A1);

2.q) per ogni caso di difformità della frequenza, delle iniziative solidali, proposta in sede di offerta tecnica (sub-criterio A1);

2.r) per ogni caso in cui non venga garantita la presenza di almeno due marche differenti (Base: 1 marca nota e una marca discount) dello stesso prodotto;

2.s) per ogni caso in cui non venga garantita la presenza, per lo stesso prodotto, delle marche proposte in sede di offerta (sub-criterio B1: 1 marca a scelta o una marca nota e una marca a scelta).

2.t) per ogni caso in cui non venga garantita la possibilità, proposta in sede di offerta, di acquistare, all'interno della lista dei generi (Mod. 72) i prodotti senza glutine, senza zucchero e senza lattosio (sub-criterio B2);

3° livello (inadempienza grave): euro 500,00

3.a) in ogni caso in cui il Concessionario non ottemperi alle prescrizioni nei tempi fissati dall'Autorità Dirigente relativamente alla sorveglianza sanitaria sugli alimenti di cui al par. 5.2.;

3.b) in ogni caso in cui venga rilevata una ripetuta inadempienza nella manutenzione straordinaria degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);

3.c) in ogni caso in cui vengano applicati prezzi di vendita non conformi a quelli concordati tra le parti, tenuto conto della percentuale di sconto prevista dal contratto di concessione (par. 3.2)

3.d) per ogni caso in cui il Concessionario, per l'esercizio della vendita, non si uniformi alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente (par. 3.3);

3.e) per ogni giorno di ritardo nella nomina o sostituzione del Responsabile e/o dell'Incaricato ricusato (par. 4.6. e 4.7);

3.f) ripetuto, mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché ripetuto, mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 4.12.);

3.g) per ogni mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica;

3.h) per ogni mancata riparazione e/o rifacimento delle opere danneggiate o distrutte a causa o in occasione dell'espletamento del Servizio, oltre al risarcimento del danno (par. 4.4);

3.i) per la mancata effettuazione dell'intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio dell'attività (par. 4.4.);

3.j) per ogni caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica (par. 4.9.);

3.k) mancato preavviso di almeno 5 giorni, ove le circostanze lo consentano, in caso di evento (ad es. sciopero o qualsiasi altro) che possa in qualche modo influire sull'espletamento servizio (par. 2.2.);

4° livello (inadempienza molto grave): euro 1.500,00

4.a) nel caso di destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso anche parzialmente diverso da quello stabilito dal presente Capitolato;

4.b) per ogni ripetuto mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica;

4.c) nel caso in cui il Concessionario, per l'esercizio della vendita, non si sia ripetutamente uniformato alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente (par. 3.2.);

4.d) per ogni ripetuto inadempimento di cui ai punti 2.m), 2.n), 2.o), 2.p)., 2.q), 2.r), 2.s), 2.t).

Nell'ambito della durata di ciascun Contratto, si può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Ogni riferimento alla ripetizione delle condotte sanzionabili si intende nel periodo di durata del Contratto.

8.2. Procedimento sanzionatorio

Qualora l'Autorità Dirigente, nell'ambito della sua attività di gestione e controllo dei servizi dati in concessione, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, redige e notifica al concessionario un verbale di contestazione delle inadempienze, in cui è prevista la facoltà di controdedurre entro 7 giorni dalla notifica.

L'Autorità Dirigente, con il verbale della rilevazione delle inadempienze, se lo ritiene ed ove possibile, fissa al concessionario un termine perentorio perché provveda in conformità agli obblighi assunti.

Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità Dirigente trasmette al Responsabile del Procedimento tutta la documentazione raccolta in merito al procedimento per le ulteriori valutazioni circa l'applicazione di eventuali penali.

Le maggiori spese e l'importo delle penalità vengono detratte dai crediti del Concessionario verso l'Amministrazione, fermo restando la possibilità di incamerare la cauzione.

Analogamente, procede alla rilevazione delle inadempienze anche la Commissione di verifica della conformità, in relazione alle proprie attività di controllo.

8.3. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente concessione tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice dei contratti, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello ove risiede il Provveditorato per la Puglia e Basilicata in qualità di Amministrazione contraente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.